



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
BARLETTA**

Via C. Colombo, n. 30 – Tel. +39 0883/531020

e-mail: cpbarletta@mit.gov.it - PEC: cp-barletta@pec.mit.gov.it – Sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/barletta>

ORDINANZA n. 59 / 2020

**PORTO DI BARLETTA
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AMBITO PORTUALE**

Il Capitano di Fregata sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Barletta,

- VISTO:** il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., recante il “*Nuovo Codice della Strada*”, in particolare l’art. 6, comma 7, in forza del quale “...*la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico è riservata....al Comandante di Porto Capo del Circondario*”;
- VISTO:** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30.03.1942, n° 327, in particolare l’art. 81, rubricato “altre attribuzioni di polizia”, il quale prevede che “*il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell’approdo e delle relative adiacenze*” con conseguente generale attribuzione dei compiti di sicurezza e polizia al comandante del porto e, dunque, all’Autorità marittima, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo;
- VISTO:** il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15.02.1952 n° 328, in particolare l’articolo 59, punto 10, il quale afferma che “*a norma degli articoli 30, 62 e 81 del Codice, il Capo del Circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell’albo dell’ufficio....in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione*”;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni – “*Riordino della legislazione in materia portuale*” con particolare riguardo all’art.14 nell’enunciazione delle competenze dell’Autorità Marittima;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 – con riferimento all’art. 98, comma 1 lett. c) ed i) che testualmente dispongono che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, pubblica, della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare;
- VISTO:** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante il “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*”;
- VISTE:** le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all’Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell’ambito dei porti;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 49589 del 25.05.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con cui è stato esteso il Dispaccio della Direzione Generale per i porti protocollo n. MINTRA/PORTI/6778 in data 11 maggio 2011 che ha evidenziato come la disciplina della circolazione stradale nei porti, che si basa su valutazioni di ordine tecnico operativo, non

può che rientrare nell'alveo della sicurezza portuale e più specificatamente della polizia dei porti, e che pertanto spetta allo Stato la titolarità per tutte le realtà portuali indipendentemente dalle potestà gestorie;

VISTA: la Circolare n. 38 prot. n. M_TRA/PORTI/14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i porti nella quale è stata ribadita la competenza del Capo del Circondario in materia di circolazione in ambito portuale tramite ordinanza dello stesso quale competente autorità dello Stato, nelle cui attribuzioni esclusive rientra la polizia dei porti e la sicurezza portuale;

CONSIDERATO: che per le diverse funzioni cui sono adibite le aree portuali vanno distinte a seconda della destinazione in quelle, prevalentemente deputate alla circolazione stradale dove trovano applicazione le norme del Codice della Strada, ed in quelle prevalentemente deputate allo svolgimento delle operazioni portuali dove trovano applicazione le norme del Codice della Navigazione;

VISTA: la Circolare prot. n. 77712 del 10.06.2019 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera con la quale è stata estesa la nota prot. n. 71952 del 30.05.2019 dell'Avvocatura dello Stato, la quale fornisce specifiche linee di indirizzo in materia di circolazione stradale in ambito portuale, che rientra nell'alveo delle competenze dell'Autorità marittima, ma che considera necessariamente interconnesse le titolarità demaniali in capo alle Autorità di Sistema portuale e pertanto, su tale argomento esprime il parere di operare nel principio di leale collaborazione istituzionale;

PRESO ATTO: delle risultanze della riunione tenutasi in data 26 febbraio 2020 convocata da questo Comando per vagliare le proposte progettuali avanzate dall'AdSP MAM;

VISTA: la propria Ordinanza 12/2020 del 17.03.2020 con cui vengono regolamentati, ai fini di *security*, gli aspetti legati all'accesso personale e veicolare all'interno del porto di Barletta;

VISTA: la propria Ordinanza 15/2020 del 09.04.2020 con cui viene interdetta la circolazione presso il Molo di Levante, ad eccezione del personale e dei mezzi autorizzati;

VISTA: la propria Ordinanza 16/2020 del 09.04.2020 con cui vengono regolamentati l'accesso e la circolazione presso il "Molo pescatori";

VISTI: i vigenti Piani di sicurezza del Porto di Barletta di cui al Reg. (CE) n.725/2004 e al Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n.203;

VISTO: il Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli), approvato con Ordinanza n. 5/2018 e ss.mm.ii. del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale;

VISTI: gli elaborati trasmessi dall'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale in data 08.06.2020 con nota prot. n. 20200015256 afferenti la "*Riorganizzazione stradale interna del porto di Barletta*";

CONSIDERATO: che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale è responsabile della realizzazione e della manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nell'ambito portuale;

PRESO ATTO: dell'intesa sui contenuti della presente Ordinanza espressa dall'Autorità di Sistema Portuale con nota prot. n. 20200028326 in data 05.11.2020, assunta al prot. n.19553 in data 11.11.2020;

ATTESO: che il porto è un'area che per sua natura e per le attività che vi sono svolte risulta essere esposta a diversi rischi e pericoli,

RITENUTO: necessario pertanto disciplinare la viabilità veicolare e pedonale nel porto di Barletta, al fine di garantire l'ordinato utilizzo delle aree stradali e la sicurezza di dette attività;

ORDINA

ARTICOLO 1 PREMESSA

1. La circolazione nell'ambito del porto di Barletta è subordinata all'osservanza delle norme contenute nella presente Ordinanza; i relativi obblighi, divieti, indicazioni e limitazioni sono indicati mediante segnaletica stradale orizzontale e verticale installata nelle aree portuali a cura dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.
2. I pedoni e i conducenti dei veicoli che circolano nell'ambito portuale di Barletta, devono osservare ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e alle cose, in relazione alla natura e alla particolare destinazione delle aree portuali e delle operazioni commerciali che vi si esercitano (presenza del mare ai margini delle banchine, carichi sospesi, cavi di ormeggio delle navi in tensione, mezzi meccanici, gru semoventi e carrelli sollevatori in movimento, presenza di binari ferroviari sistemati a raso, possibilità di allagamenti e tracimazione di acqua di mare dalle opere foranee a difesa del porto, ecc...), evitando tassativamente di intralciare il traffico portuale e soprattutto i mezzi di emergenza in operazioni di soccorso delle competenti Amministrazioni dello Stato.
3. In particolare, gli autoveicoli devono dare precedenza ai mezzi meccanici (carrelli elevatori, camion con contenitori, camion con merce, vagoni ferroviari, ecc...) in manovra per l'esecuzione di operazioni portuali.
4. La circolazione in porto dei veicoli avviene nella totale responsabilità dei conducenti degli stessi, i quali non possono richiedere alcun risarcimento di danni né all'Amministrazione dei trasporti e della navigazione né all'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, inoltre sono ritenuti responsabili dei danni provocati alle Amministrazioni stesse.
5. I conducenti dei veicoli sono tenuti, inoltre, ad osservare le norme del Codice della navigazione nonché, in quanto applicabili alla circolazione in porto, quelle del Codice della strada e quelle dettate dalla Capitaneria di Porto di Barletta e dall'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, ivi comprese le direttive appositamente emanate per la disciplina di situazioni contingenti.
6. La segnaletica verticale ed orizzontale installata a cura dell'Autorità di Sistema portuale all'interno del porto di Barletta dovrà essere conforme a quella prevista dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., recante il "*Nuovo Codice della Strada*".

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Ordinanza si intendono:
 - a) **ambito portuale**: bacino acqueo portuale e l'area demaniale marittima costituita dal Molo di Levante e dal Molo di Ponente, delimitato dalla cinta doganale e comprendente il Molo "Ammiraglio Fucci" (cd. Molo pescatori), la banchina n. 1 (ex Stazione marittima), le aree e i piazzali antistanti gli uffici della Capitaneria di porto e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalla banchina ex cantiere – scalo di alaggio (banchina n. 2), nonché l'area dell'impianto portuale denominato ITBLT-0008 compresa tra i varchi di *security* che includono le banchine n. 3, n. 5, n. 6, 7 e 8, n. 9-10 e n. 11-12, con le rispettive aree demaniali retrostanti comprensive di manufatti e strutture fisse ed amovibili che su di essi insistono;
 - b) **area operativa**: l'area del porto di Barletta comprendente il Molo "Ammiraglio Fucci" (cd. Molo pescatori), la banchina n. 1 (ex Stazione marittima), l'area portuale interna alla cinta doganale, costituita dalle aree e dai piazzali antistanti gli uffici della Capitaneria di porto e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalla banchina ex cantiere – scalo di alaggio (banchina n. 2), nonché l'area dell'impianto portuale denominato ITBLT-0008 compresa tra i varchi di *security* che includono le banchine n. 3, n. 5, n. 6, 7 e 8, n. 9-10 e n. 11-12, con le rispettive aree demaniali retrostanti comprensive di manufatti e strutture fisse ed amovibili che su di essi insistono;
 - c) **area non operativa**: il Molo di Levante del porto di Barletta;

- d) **Autorità Marittima**: la Capitaneria di porto di Barletta;
 - e) **Autorità di Sistema Portuale**: l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale;
 - f) **operazioni portuali**: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale (*art. 16 comma 1 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.*);
 - g) **servizi portuali**: attività consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali (*art. 16 comma 1 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. e art. 2 comma 1 del D.M. n. 132/2001*);
 - h) **circolazione**: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada (*art. 3, comma 1, punto 9) del Codice della Strada*);
 - i) **veicoli**: tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo, quali veicoli a braccia; veicoli a trazione animale; velocipedi; slitte; ciclomotori; motoveicoli; autoveicoli; filoveicoli; rimorchi; macchine agricole; macchine operatrici; veicoli con caratteristiche atipiche (*artt. 46 e ss. del Codice della Strada*);
 - j) **macchine operatrici**: sono i veicoli definiti dall'art. 58 del Codice della Strada, ed ogni altro mezzo che risulti mediamente impossibilitato o limitato nello svolgimento delle manovre quali, ad esempio, le gru semoventi, i fork lift, i carrelli self-propelled e non, i trattori ed ogni altro mezzo (ivi compresi i veicoli privi di targa) adibiti allo svolgimento di operazioni e servizi portuali, i mezzi utilizzati da concessionari di aree demaniali marittime rientranti nell'ambito portuale ovvero da ditte iscritte nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione per l'esercizio delle proprie attività di impresa e gli autoveicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui sopra;
 - k) **arresto**: interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione (*art. 157, comma 1, lett. a) del Codice della Strada*);
 - l) **fermata**: temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia (*art. 157, comma 1, lett. b) del Codice della Strada*);
 - m) **sosta**: sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (*art. 157, comma 1, lett. c) del Codice della Strada*);
 - n) **attraversamento pedonale**: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli (*art. 3, comma 1, punto 3) del Codice della Strada*);
 - o) **carreggiata**: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine (*art. 3, comma 1, punto 7) del Codice della Strada*);
 - p) **corsia**: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli (*art. 3, comma 1, punto 12) del Codice della Strada*);
 - q) **corsia di marcia**: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale (*art. 3, comma 1, punto 16) del Codice della Strada*);
 - r) **parcheggio**: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (*art. 3, comma 1, punto 34) del Codice della Strada*).
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda alle altre definizioni contenute nel D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., recante il "Nuovo Codice della Strada" o nelle altre leggi speciali.

ARTICOLO 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente Ordinanza disciplina gli aspetti legati alla circolazione di persone e veicoli nell'ambito portuale di Barletta e si applica in tutta l'area in esso ricompresa (ad eccezione delle aree in consegna al Comune di Barletta ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione e alle aree in concessione).
2. Il porto di Barletta è suddiviso, per quanto concerne la presente disciplina, nelle seguenti aree:
 - a) **area operativa**, all'interno della quale vengono eseguite operazioni portuali;
 - b) **area non operativa**, all'interno della quale, all'attualità, non si svolgono operazioni portuali, fatti salvi eventuali utilizzi disciplinati dal "*Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale*".

ARTICOLO 4 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. I pedoni e i conducenti dei veicoli che circolano nell'ambito portuale di Barletta, oltre all'ordinaria diligenza devono osservare ogni ulteriore precauzione atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e alle cose, in relazione ai rischi intrinseci derivanti dalla natura e dalla particolare destinazione delle aree portuali (presenza del mare ai margini delle banchine, carichi sospesi, cavi di ormeggio delle unità navali in tensione o in movimento, mezzi meccanici, gru semoventi e carrelli sollevatori in movimento, possibilità di allagamenti e tracimazione di acqua di mare dalle opere foranee a difesa del porto ecc.).
2. In virtù di quanto previsto al precedente comma, eventuali danneggiamenti ai veicoli e/o alle cose in essi depositate in dipendenza dal transito/sosta/fermata in area portuale restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi che sono ritenuti responsabili dei danni eventualmente procurati alle strutture ed agli arredi portuali.
3. La circolazione veicolare deve essere effettuata nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale la cui configurazione è stabilita dall'Autorità marittima d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale – in conformità alle norme del Codice della Strada.
4. In tutto l'ambito portuale è vietato il sorpasso e la velocità massima consentita è di 30 km/h per le aree a viabilità ordinaria e di 10 km/h per le aree a viabilità operativa e promiscua.
5. Tutti i veicoli in transito devono agevolare le manovre delle macchine operatrici, mantenendosi ad una distanza di 20 metri dagli stessi considerando altresì la presenza di eventuali carichi sospesi nel raggio dei quali è vietato transitare, fermarsi o sostare, rispettando altresì le disposizioni impartite dal personale dei veicoli di scorta ai trasporti eccezionali.
6. E' vietato oltrepassare le linee gialle delimitanti l'area di sicurezza del ciglio banchina ovvero le barriere posizionate a protezione da eventuali cadute in mare di veicoli dal ciglio banchina. Nelle aree prive di linee/barriere, i veicoli non devono avvicinarsi a meno di 3 metri dal ciglio banchina.
7. L'autorizzazione all'accesso in porto, rilasciata dall'Agente di sicurezza del porto (P.S.O.), tramite il portale web denominato GAIA dell'Autorità di Sistema portuale, deve essere sempre esposta sul parabrezza in modo visibile nella sua interezza.
8. Tutti i veicoli che accedono in ambito portuale devono essere coperti da assicurazione R.C. in ossequio alle norme del Codice della Strada.
9. E' vietato alterare/manomettere/imbrattare la segnaletica stradale nonché modificare il posizionamento delle barriere di protezione contro la caduta in mare dei veicoli (new-jersey) ovvero utilizzare le stesse/ogni arredo urbano in modo improprio (es. quale punto di fisso da utilizzare per le cime di ormeggio ecc.).
10. La circolazione in ambito portuale può essere ristretta e limitata dall'Autorità Marittima, in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio, ove situazioni contingenti inerenti la sicurezza portuale lo rendessero necessario. Inoltre, chi accede alle aree dell'ambito portuale può essere sottoposto, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, operanti per propri fini istituzionali in ambito portuale, ad ispezioni alla persona, ai bagagli, al veicolo condotto

e alla merce trasportata oppure, ove vi siano le contingenti circostanze che lo dettassero, a perquisizioni da parte di qualificato personale in conformità alle vigenti norme in materia e sempre ai fini nell'espletamento delle proprie specifiche funzioni di polizia.

11. Nell'ambito portuale è vietato, inoltre, effettuare riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici in assenza di specifico nulla-osta da parte dell'Autorità marittima.

ARTICOLO 5

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AREA OPERATIVA

1. La circolazione stradale nell'area operativa, così come definita nell'art. 2, comma 1, lett. b) della presente Ordinanza, è disciplinata secondo le modalità di seguito indicate:
- a) **Area portuale interna alla cinta doganale:** l'accesso veicolare e pedonale a tale area portuale è disciplinata dall'Ordinanza n.12/2020 del 17.03.2020 di questa Capitaneria di porto, in preambolo richiamata. Tutti i veicoli autorizzati ad accedere in porto devono osservare scrupolosamente la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, predisposta dall'Autorità di Sistema come da Allegato 1. All'interno di tale area è vietato:
- circolare in prossimità del ciglio banchina o comunque fuori dalla sede stradale opportunamente delimitata per tutti i veicoli. La circolazione deve comunque avvenire osservando la massima cautela, mantenendosi a distanza di sicurezza dalla banchina e dalle zone di pericolo e non superando la velocità di 30 km/h;
 - sostare sulle banchine operative con esclusione delle aree di parcheggio appositamente indicate e segnalate;
 - occupare con mezzi e materiali i chiusini, i tombini di scarico o di deflusso delle acque, le bocche antincendio e le prese d'acqua o altri impianti esistenti in porto destinati al pubblico uso;
 - circolare e sostare sotto il raggio di azione dei mezzi meccanici esistenti in porto, fatta eccezione per i veicoli addetti alle operazioni di imbarco e sbarco che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, Parte Marittima, non potranno sostare in zone operative oltre il tempo necessario e alla scarica delle merci che trasportano. Durante detto periodo i conducenti non potranno allontanarsi dai veicoli stessi e dovranno porre la massima attenzione ai carichi sospesi ed attenersi, comunque, alle vigenti norme in materia antinfortunistica.
 - sostare e transitare in prossimità dei cavi di ormeggio in tensione;
 - circolare e sostare ad una distanza inferiore a 15 metri da eventuali depositi temporanei di merci in colli e/o alla rinfusa posizionati sui piazzali e/o sulle banchine.
- b) **banchina n. 1 (ex Stazione marittima):** lungo tale banchina, al fine di garantire, in caso di incidente rilevante al deposito costiero API, la possibilità di svolgere un'agevole evacuazione e il transito dei mezzi di emergenza, la circolazione veicolare è limitata ai soli eventuali titolari di concessioni demaniali ivi locate e ai marittimi imbarcati sui motopesca ormeggiati al corpo morto nella darsena prospiciente, rispettando il diritto di precedenza nei sensi unici alternati. La sosta è invece vietata, ad eccezione del parcheggio dedicato ad un singolo veicolo per disabili. È consentita la sola fermata per i marittimi imbarcati sui motopesca ormeggiati al corpo morto nella darsena prospiciente, per il tempo strettamente necessario all'imbarco e/o sbarco delle attrezzature da pesca o del prodotto ittico.
- c) **molo Pescatori:** la circolazione lungo tale molo è consentita esclusivamente ai marittimi imbarcati sulle unità da pesca ivi ormeggiate, nonché al personale e agli autoveicoli utilizzati per le operazioni di sbarco del prodotto ittico o di attrezzatura. Le unità da pesca al rientro dell'attività lavorativa dovranno procedere allo sbarco dei prodotti ittici solo ed esclusivamente lungo la piazzola sita in testata al molo in questione. La circolazione sul "*Molo pescatori*" con autoveicoli (con direzione dalla radice verso la testata e viceversa) deve essere effettuato nel rispetto del senso unico alternato. Al di fuori dei soggetti e degli autoveicoli sopra citati, il molo pescatori è interdetto alla circolazione veicolare e pedonale, alla fermata e alla sosta di veicoli e al deposito di beni, cose e attrezzature.

ARTICOLO 6

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AREA NON OPERATIVA

1. La Circolazione stradale nell'area non operativa, così come definita nell'art. 2, comma 1, lett. c) della presente Ordinanza, è disciplinata secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) **Molo di Levante:** Il *Molo di Levante*, atteso che all'attualità non risulta dotato di arredi portuali tali da rendere sicura la circolazione, è interdetto alla circolazione veicolare e pedonale, ad eccezione dei mezzi e del personale facenti capo al Comune di Barletta, a quelli della Capitaneria di Porto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e della altre Forze di Polizia o di soccorso.

ARTICOLO 7

SOSTA NELLE AREE PORTUALI

1. La sosta degli autoveicoli, dei motoveicoli e di ciclomotori nell'ambito portuale è consentita nelle aree contraddistinte da apposita segnaletica con le limitazioni di categoria e di tempo dalla stessa eventualmente indicate.
2. I veicoli in sosta nelle aree non consentite, oltre che ad essere soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, qualora compromettano la sicurezza portuale o la circolazione veicolare, se non spostati tempestivamente, saranno rimossi d'autorità a spese dei proprietari, al fine di garantire l'operatività portuale.
3. Negli spazi destinati alla sosta ricadenti nella area sottoposta alle misure di *maritime security* ai sensi del Reg. CE n. 725/2004, nelle ore notturne, potranno sostare solo i veicoli appartenenti alle persone impegnate in attività lavorative.
4. Gli automezzi in arrivo nell'ambito portuale devono sostare, in attesa di essere avviati sotto bordo, in zone ove non costituiscono intralcio per le operazioni ed il traffico portuale. Gli autisti non devono mai abbandonare l'automezzo, tenendosi sempre nelle immediate vicinanze di esso e, in ogni caso, qualora i prodotti possano riversarsi al di fuori degli automezzi, (es. carbone, fertilizzanti, graminacei, ecc.) hanno l'obbligo di coprire i suddetti prodotti con appositi teloni idonei ad evitare la dispersione nell'area di particelle inquinanti. E' vietata la sosta in porto degli automezzi che non devono compiere o che hanno ultimato le operazioni commerciali e doganali.
5. E' vietata la sosta e la fermata di qualunque veicolo negli spazi riservati all'Autorità marittima, all'Autorità di Sistema portuale e all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli così come indicate in loco da segnaletica verticale ed orizzontale di colore giallo. I veicoli in parola dovranno esibire sul parabrezza, in posizione ben visibile, l'autorizzazione rilasciata alla sosta in detti appositi spazi. Eventuali veicoli in sosta senza la prescritta autorizzazione rilasciata secondo le disposizioni interne dei predetti Enti saranno rimosse coattivamente.

ARTICOLO 8

DISCIPLINA GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE PEDONALE

1. La circolazione pedonale in ambito portuale ha carattere eccezionale e residuale ed è da considerarsi un transito di necessità a causa dei fattori di rischio determinati dall'eterogeneità dei veicoli che vi transitano, dalla natura delle operazioni che vi vengono svolte e dalle molteplici e diversificate realtà lavorative che vi operano.
2. Per le motivazioni di cui al precedente comma, i pedoni che transitano nell'ambito portuale devono tenere un comportamento improntato alla diligenza e prudenza utilizzando percorsi pedonali illuminati e sicuri esercitando la doverosa sorveglianza nei confronti dei minori che, laddove del caso, devono essere tenuti per mano e costantemente sotto la supervisione di un adulto.
3. E' vietato oltrepassare le linee gialle delimitanti l'area di sicurezza del ciglio banchina ovvero le barriere posizionate a protezione da eventuali cadute in mare di veicoli dal ciglio banchina. Nelle aree prive di linee/barriere, i pedoni non devono avvicinarsi a meno di 3 metri dal ciglio banchina.
4. E' fatto divieto ai pedoni transitare e/o sostare nelle zone destinate alla esclusiva circolazione

veicolare e nei pressi delle aree ove si stanno svolgendo operazioni portuali.

5. E' vietato transitare nel raggio di azione di eventuali gru o carri-gru in movimento, avendo cura inoltre di garantire una distanza di sicurezza di almeno 30 metri dalle stesse.
6. Dai divieti di cui ai precedenti commi sono esclusi gli operatori portuali e i pescatori professionali che comunque devono usare la massima cautela qualora, per esigenze di natura professionale, si trovino ad operare nei casi contemplati dai medesimi citati commi.
7. Le persone che lavorano o transitano nelle aree a viabilità operativa devono indossare un indumento ad alta visibilità sia in ore notturne che diurne e prestare la massima attenzione al transito sulle aree e sulle strade in cui circolano mezzi operativi.
8. Tutti i pedoni in transito nell'ambito portuale devono prestare attenzione alla presenza di irregolarità del manto stradale, anche se non segnalate.
9. E' vietato salire sui camminamenti dei muri di protezione delle opere foranee e sugli scogli.

ARTICOLO 9 SCIVOLO PER L'ALAGGIO E IL VARO

1. L'attività è disciplinata dall'ordinanza dell'AdSP M.A.M. n. 11/2018 in data 27/7/2018 e successive modifiche ed integrazioni.
2. E' permanentemente vietata la sosta veicolare sugli scivoli di alaggio e varo. Analogamente è vietato occupare gli scivoli con qualsiasi oggetto, le unità navali ed i veicoli utili al loro trasporto potranno sostare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di alaggio/varo.
3. Le operazioni di alaggio e varo dovranno avvenire secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) verificare che la zona interessata dalle operazioni, compreso lo specchio acqueo adiacente, sia libera da persone, veicoli ed altre unità navali che possano costituire un pericolo per se stessi o per l'ordinato svolgimento dell'attività di alaggio/varo;
 - b) impedire, durante le operazioni di alaggio e varo, il transito e la sosta a persone ed autoveicoli estranei alle attività di cui trattasi;
 - c) non procurare inquinamenti di qualsiasi natura nell'area demaniale marittima dello scalo ed in mare, avendo cura di rimuovere ogni rifiuto e/o materiale prodotto al termine delle operazioni;
 - d) interrompere immediatamente le operazioni qualora condizioni meteorologiche, o scarsa visibilità, non consentissero di svolgerle in sicurezza.

ARTICOLO 10 DEPOSITI COSTIERI E STRUTTURE COLLEGATE ALL'INDUSTRIA

1. Alle aree demaniali ove insistono i depositi costieri di prodotti petroliferi (gestiti dalla Società API) e dell'acido solforico (gestito dalla Società TIMAC) come individuate all'ultimo capoverso del precitato articolo 1, è severamente vietato l'accesso pedonale e veicolare al personale non autorizzato.
2. A dette aree può accedere solo il personale operante delle citate società e gli automezzi che debbano effettuare operazioni di carico/scarico, previo mandato delle stesse società.
3. La vigilanza sull'accesso ai depositi e strutture annesse è a cura delle società di gestione ed altresì, le stesse, dovranno prontamente adeguarne l'accessibilità al livello di sicurezza portuale in atto, nonché ampliare e curare la già esistente cartellonistica al fine di renderne bene identificabile la delimitazione lungo tutto il perimetro.

ARTICOLO 11 SANZIONI

1. I contravventori alle norme in materia di circolazione nell'ambito portuale contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nella sanzione amministrativa di cui all'articolo 1174, comma 2, del Codice della Navigazione.
2. I contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni eventualmente

cagionati a persone terze e/o a cose in dipendenza dell'inosservanza di quanto sopra.

ARTICOLO 12

DISPOSIZIONI FINALI

1. Dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate le proprie Ordinanze nn. 15/2020 del 09.04.2020 e 16/2020 del 09.04.2020, nonchè ogni altra norma di rango pari o subordinato alla presente, che disciplini, anche in senso conforme, la medesima materia nel porto di Barletta.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e del Comune, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/barletta ed opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.
3. Resta inteso che sono esclusi, dai divieti sopraelencati tutto il personale ed i mezzi in uso all'Autorità Marittima e alle altre forze di polizia nello svolgimento delle loro funzioni, nonché delle altre pubbliche Amministrazioni dello Stato o in genere di chi, per lo svolgimento di propri compiti istituzionali, ne abbia necessità.

Barletta, lì 13/11/2020.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Roberto LAROCCA

*Documentato informatico firmato digitalmente
(D.Lgs. 07/03/2005, n°82)*

